



SCHEDA DATI INFORMATIVA

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.)
Da compilare in maniera completa e leggibile in ogni sua parte. Barrare le caselle che interessano.

Il/la sottoscritto/a .. (nome) (cognome)
nato/a a (prov.) il
codice fiscale
residente in (prov.) CAP
via n.
telefono email

consapevole delle conseguenze, anche penali, derivanti da dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.,

DICHIARA

- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso che precludono lo svolgimento di attività in favore della pubblica amministrazione;
- di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione:
.....via n..... città.....
(in questo caso deve essere allegata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001 s.m.i., tranne nelle ipotesi di esclusione di cui allo stesso articolo) **(1)**;
- di essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso datori di lavoro privati;
- di essere titolare di reddito da pensione **(2)**:
 indiretta (reversibilità);
 diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale (vecchiaia, anzianità, invalidità, ecc.);
- che il proprio reddito pensionabile annuo:
 è superiore a 100.324,00 euro, per l'importo di euro;
 è inferiore a 100.324,00 euro **(3)**.
- di prestare attività professionale di e di essere iscritto all'Albo
..... (es.: avvocati, psicologi, etc...) di
- di essere titolare di partita IVA con il numero dal ;
- di essere a conoscenza del fatto che, in virtù della Legge n. 89 del 23.6.2014, l'Istituto degli Innocenti non potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, fino alla

ricezione della fattura in formato elettronico **(4)**.

- di essere a conoscenza che il Codice Univoco Ufficio da indicare espressamente in tutte le fatture elettroniche indirizzate all'Istituto degli Innocenti è: **GY7RWO**.

- di rientrare nel regime:
 - dei contribuenti minimi (Legge 244/07 e s.m.i.)
 - forfettario (Legge di stabilità 2016);
- di essere iscritto/a alla gestione previdenziale obbligatoria (es.: INPS, INPGI) dal
- di essere iscritto/a alla seguente gestione previdenziale non obbligatoria dal
- di essere iscritto/a alla gestione separata dell'INPS **(5)** dal; ovvero:
 - di non essere attualmente iscritto/a alla gestione separata dell'INPS e di provvedere all'apertura di apposita posizione prima del perfezionamento dell'incarico **(5)**;
- di non svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione**(6)**; ovvero
 - di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o lo svolgimento di attività professionali. In tal caso specificare nella tabella di seguito riportata **(6)**:

Cariche/incarichi/attività professionali	Ente/Società

- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nella prestazione della collaborazione/consulenza, di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali situazioni che dovessero insorgere durante lo svolgimento della collaborazione/consulenza e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva **(1 e 7)**;
- di aver preso visione e di essere consapevole del contenuto delle note esplicative alla presente dichiarazione e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, correzione e/o modifica ai dati sopra dichiarati sollevando l'Istituto degli Innocenti da ogni responsabilità imputabile e/o comunque connessa alla non veridicità, totale o parziale, o all'incompletezza dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati alla presente scheda;
- di aver preso visione dell'informativa completa in materia di protezione ed utilizzazione dei dati personali sul sito www.istitutodegliinnocenti.it alla pagina "Privacy", di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati dall'Istituto esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali e dei





[400/88](#), sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'[art. 17, comma 2, della L 400/88](#), e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1](#), comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1](#), comma 2, compresi quelli di cui all'[art. 3](#), con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.



9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'[art. 6, comma 1, del DL 79/97](#), convertito, con modificazioni, dalla L 140/97, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della L 689/81, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'[art. 1, commi 123 e 127, della L 662/96](#), e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che

hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'[art. 1, commi 56 e seguenti, della L. 662/96](#), per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [\(229\)](#)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

(2) Il dato è richiesto soltanto se l'incarico con l'Istituto degli Innocenti avrà natura di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale.

(3) Se al momento del conferimento dell'incarico il collaboratore non supera i 100.324,00 euro di reddito pensionabile annuo, sarà cura del collaboratore informare l'Istituto dell'avvenuto superamento di detta soglia, laddove tale eventualità si presentasse in costanza di rapporto.

(4) L. 244/07 s.m.i. - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008).

Art. 1, comma 209, "Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 196/09, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. n. 52/04, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/05;

- Art. 1, comma 210, "A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica".

(5) L'iscrizione all'INPS - Gestione separata è a carico dell'incaricato, che dovrà provvedere alla apertura della propria posizione presso l'INPS, ed è obbligatoria in caso di:

- incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarico di collaborazione occasionale il cui reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000,00= nell'anno solare (sia dallo stesso committente che da committenti diversi).

(6) D.Lgs. 33/13 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 22, della L. 127/97, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento



di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs. n. 104/10.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'art. 1, commi 39 e 40, della L. 190/12.

(7) Il conflitto di interessi può essere definito come la situazione nella quale il collaboratore sia portatore di interessi propri i quali contrastino o possano contrastare con quelli perseguiti dal Committente. In particolare, il conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse (privato) del collaboratore, contrapposto ad un interesse (pubblico) dell'Amministrazione.

Gli interessi personali possono avere tanto natura patrimoniale quanto non patrimoniale, in particolare, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di un contratto di ricerca/consulenza lo svolgimento di attività professionale presso uno studio associato può costituire conflitto potenziale di interessi qualora con una sua decisione il consulente possa favorire in modo indiretto il suddetto studio.

(8) La firma è obbligatoria e deve essere apposta per esteso e leggibile. La presente scheda deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso di mancanza della firma o della fotocopia del documento le dichiarazioni rese non potranno essere prese in considerazione dall'Istituto degli Innocenti.

MEMORANDUM

Modalità di rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

1) Titolare di partita IVA per lo svolgimento abituale di attività libero-professionale:

le spese devono essere conteggiate nell'imponibile indicato nella fattura elettronica e sono assoggettate ad IVA, IRPEF ed eventuale cassa professionale. Le ricevute delle spese possono essere prodotte anche in copia.

2) Dipendente pubblico o privato o se l'attività oggetto dell'incarico è svolta in via occasionale (al di fuori del campo di applicazione dell'Iva):

a) se NON è stata effettuata attività di docenza retribuita → è sufficiente presentare la richiesta di rimborso spese e le relative ricevute in originale;

b) se è stata effettuata attività di docenza retribuita → è necessario presentare una notula di pagamento contenente sia l'importo contrattualmente convenuto per la prestazione che il totale delle spese sostenute. Le ricevute delle spese possono essere prodotte anche in copia. (Docenza e rimborso spese sono assoggettate ad IRPEF).